



Regolamento delle Organizzazioni studentesche dell'Università degli studi di Milano

PARTE I "NORME GENERALI"

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. In coerenza con le norme statutarie e regolamentari che la disciplinano, l'Università degli Studi di Milano (di seguito "Università" o anche "Ateneo") garantisce, promuove e favorisce l'associazionismo studentesco, nonché lo svolgimento in autogestione di attività culturali da parte degli studenti dell'Ateneo.

2. A tal fine il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione all'Albo delle Organizzazioni studentesche indicate all'art. 4 e l'assegnazione di contributi alle attività di cui al comma precedente, nonché, ove possibile, la concessione in uso temporaneo di spazi all'interno degli edifici universitari.

Art. 2 – Commissione per le attività culturali

1. La Commissione per le attività culturali (nel seguito Commissione), costituita in seno al Consiglio di amministrazione, dispone l'iscrizione delle Organizzazioni studentesche all' Albo dell'Ateneo, previa valutazione delle relative domande e assume le deliberazioni sulle istanze di finanziamento.

2. La Commissione, istituita con Decreto Rettorale, è così composta:

- due componenti appartenenti al ruolo docente del Consiglio di Amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente;
- due rappresentanti degli studenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Partecipano di diritto ai lavori della Commissione il Direttore Generale e il Prorettore con delega ai servizi per gli studenti.

4. La Commissione si riserva la facoltà di disporre audizioni degli studenti in relazione a temi di specifico interesse dei medesimi.

5. La Commissione rimane in carica per tre anni accademici.

6. I verbali della Commissione sono pubblicati sul Portale dell'Ateneo.

PARTE II "ISCRIZIONE ALL'ALBO"

Art. 3 - Albo delle Organizzazioni studentesche dell'Ateneo

1. È istituito con Decreto Rettorale l'Albo delle Organizzazioni studentesche dell'Università degli Studi di Milano (d'ora in avanti 'Albo'). In esso sono iscritte tutte le Organizzazioni studentesche che ottengono l'accreditamento sulla base di quanto previsto nel presente regolamento.

2. L'Albo è gestito e aggiornato a cura dell'Amministrazione universitaria, che, con cadenza annuale, indice le procedure per l'iscrizione delle Organizzazioni studentesche.

3. Dell'indizione delle procedure è data adeguata pubblicità mediante il Portale di Ateneo e attraverso l'invio di comunicazioni istituzionali a tutti gli studenti. L'Albo è altresì aggiornato a seguito delle elezioni dei rappresentanti degli Studenti negli Organi accademici.

3. L'Albo è sottoposto a revisione periodica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti di iscrizione da parte delle Organizzazioni studentesche iscritte.



4. L'Albo è pubblicato sul Portale di Ateneo, con specificazione delle diverse realtà studentesche iscritte.

Art. 4 - Soggetti interessati

1. Sono legittimate ad essere iscritte nell'Albo, ove siano in possesso dei requisiti di ammissione, le seguenti Organizzazioni studentesche:

a. le Associazioni studentesche, che promuovono attività di interesse generale per l'Ateneo o attività di interesse per uno specifico Dipartimento;

b. i Gruppi studenteschi che promuovono attività di interesse generale per l'Ateneo o per uno specifico Dipartimento;

c. le Rappresentanze studentesche.

d. le Cooperative studentesche a carattere esclusivamente mutualistico di cui agli art. 2511 e seguenti del Codice civile, che promuovono attività di interesse generale per l'Ateneo o attività di interesse per uno specifico Dipartimento.

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo, le Organizzazioni studentesche indicate nel precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti:

a) devono essere fondate o costituite da parte di studenti dell'Università;

b) devono avere ad oggetto attività culturali, sociali e ricreative di interesse generale, o di interesse per uno specifico ambito di studio, che siano rivolte alla popolazione studentesca dell'Università e che si svolgano principalmente presso le strutture dell'Ateneo;

c) le attività svolte non si devono sovrapporre alle attività ordinariamente svolte dall'Università;

d) non devono avere scopo di lucro;

e) devono rispettare i principi della Costituzione della Repubblica Italiana;

f) devono conoscere e osservare il Codice Etico e il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo;

g) devono avere tra i componenti:

- minimo sessanta studenti regolarmente iscritti all'Università, qualora si tratti di Organizzazioni che rappresentano un interesse generale;

- minimo trenta studenti regolarmente iscritti all'Università, qualora si tratti di Organizzazioni che rappresentano un interesse di uno specifico Corso di Studi, Dipartimento, Settore Scientifico Disciplinare.

2. Le associazioni e le cooperative studentesche devono inoltre:

a) avere un Atto costitutivo e uno Statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate;

b) avere un codice fiscale assegnato dall'Agenzia delle Entrate;

c) prevedere organi direttivi composti da studenti iscritti all'Università oppure da laureati dell'Università entro due anni dal conseguimento del titolo di studio. Le Organizzazioni a carattere nazionale, inoltre,



devono prevedere un organo direttivo a livello locale composto interamente da studenti iscritti all'Ateneo o da laureati dell'Università entro due anni dal conseguimento del titolo di studio;

d) contare almeno sessanta componenti con regolare iscrizione all'Università, se associazioni di interesse generale, o trenta componenti con regolare iscrizione all'Università, se

associazioni di interesse per uno specifico Corso di Studi, Dipartimento, Settore Scientifico Disciplinare.

3. I Gruppi studenteschi devono inoltre:

a) avere uno Statuto

b) essere costituiti esclusivamente da persone iscritte all'Università;

c) contare almeno sessanta componenti con regolare iscrizione all'Università, se gruppi di interesse generale, o trenta componenti con regolare iscrizione all'Università, se

gruppi di interesse per uno specifico Corso di Studi, Dipartimento, Settore Scientifico Disciplinare.

4. Sono iscritte automaticamente all'Albo le Liste di Rappresentanza studentesca elette negli Organi di Governo, nei Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole e nei Consigli di Dipartimento dell'Ateneo, con decorrenza dalla data di proclamazione dei risultati delle votazioni.

5. Ciascuna Organizzazione può richiedere l'iscrizione all'Albo in una sola categoria.

Art. 6 - Atto costitutivo e Statuto delle Associazioni e Cooperative studentesche universitarie che richiedono l'iscrizione all'Albo

1. Le Associazioni e le Cooperative studentesche che chiedono il riconoscimento attraverso l'iscrizione all'Albo dell'Università si costituiscono con atto scritto, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e sono dotate di Statuto. L'atto costitutivo e lo Statuto devono essere registrati a norma di legge.

2. Lo Statuto dei soggetti richiedenti l'iscrizione deve essere informato ai principi di democrazia, libera partecipazione e uguaglianza di tutti gli associati e deve espressamente prevedere:

a. la denominazione dell'Associazione o Cooperativa, che deve necessariamente rivestire la natura di Associazione o Cooperativa studentesca universitaria;

b. il carattere apolitico, aconfessionale e l'assenza di fini di lucro;

c. l'oggetto e le finalità;

d. la sede legale;

e. il divieto di riparto degli eventuali utili di gestione, anche in forma indiretta, e l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

f. un assetto organizzativo interno comprendente, oltre all'assemblea dei soci, un presidente (rappresentante legale) e un organo direttivo. Gli organi devono essere composti da studenti iscritti all'Università oppure da laureati dell'Università entro due anni dal conseguimento del titolo di studio. Le Associazioni e le Cooperative studentesche a carattere nazionale, inoltre, devono prevedere un organo direttivo a livello locale composto interamente da studenti appartenenti all'Ateneo o da laureati dell'Università entro due anni dal conseguimento del titolo di studio;



g. l'affermazione della sovranità dell'assemblea dei soci e l'elettività delle cariche sociali, che devono essere ricoperte esclusivamente da soci studenti come indicato al comma 5 dell'art. 3, nonché del principio del voto singolo;

h. la durata e la gratuità delle cariche sociali;

i. i compiti dell'assemblea dei soci, del Presidente e dell'organo direttivo;

j. i criteri per l'ammissione e l'esclusione dei soci, la cui valutazione compete preferibilmente all'assemblea;

k. l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario e le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;

l. idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni;

m. le modalità di scioglimento e l'obbligo di devolvere il relativo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;

n. l'impegno degli associati e dei titolari delle cariche sociali alla piena conoscenza e osservanza del Codice Etico e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ateneo.

Art. 7 - Modalità di iscrizione all'Albo

1. Le Organizzazioni interessate possono richiedere l'iscrizione all'Albo tramite apposita procedura telematica predisposta dall'Amministrazione universitaria, la cui apertura viene comunicata sul Portale di Ateneo nel corso di ogni anno accademico.

2. L'Organizzazione interessata, tramite il proprio legale rappresentante o referente, deve presentare telematicamente una domanda di ammissione secondo le modalità indicate sul Portale di Ateneo.

3. La domanda di ammissione deve contenere i seguenti dati / requisiti:

a. la denominazione dell'Organizzazione;

b. l'indicazione della sede (ove presente)

c. i contatti del legale rappresentante o del referente / referente;

d. la finalità e la descrizione delle attività dell'organizzazione;

e. l'elenco dei componenti con regolare iscrizione all'Università. Questi devono essere pari ad almeno sessanta se l'organizzazione è di interesse generale, oppure a trenta se l'organizzazione è di interesse per uno specifico Dipartimento;

f. la scansione dello Statuto.

g. la scansione dell'Atto costitutivo nel caso si tratti di Associazione e le Cooperative.

4. Gli studenti non possono aderire a più di un'Organizzazione studentesca. L'Amministrazione provvede automaticamente, al momento dell'iscrizione, alla relativa verifica.



Art. 8 - Valutazione delle domande e iscrizione all'Albo

1. Le domande di iscrizione all'Albo sono esaminate, in via preliminare, dal competente Ufficio dell'Amministrazione universitaria, al quale spetta verificare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti di iscrizione stabiliti dal presente Regolamento
2. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte alla valutazione della Commissione per le attività culturali dell'Ateneo.
3. L'iscrizione delle Organizzazioni studentesche all'Albo dell'Ateneo è disposta, previa deliberazione favorevole della Commissione, con Decreto del Rettore.
4. Qualora vi fossero condizioni ostative all'iscrizione, esse sono rese note al legale rappresentante o al responsabile / referente dell'Organizzazione studentesche e devono essere sanate entro il termine comunicato.
5. La mancata accoglienza delle domande di iscrizione deve essere adeguatamente motivata e comunicata al legale rappresentante o responsabile / referente dell'Organizzazione studentesca.

In caso di rigetto è possibile presentare opposizione al Rettore entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Rettore decide sul ricorso, in via definitiva, entro i successivi 15 giorni.

6. La permanenza nell'Albo è subordinata al mantenimento delle condizioni e al rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.
7. L'elenco delle Organizzazioni studentesche iscritte all'Albo è pubblicato sul Portale di Ateneo.
8. L'iscrizione ha validità di due anni accademici. Per le Liste studentesche, l'iscrizione permane fino a nuove elezioni.
9. Ogni Organizzazione deve provvedere, pena la cancellazione dall'Albo, a comunicare entro trenta giorni l'eventuale sostituzione della figura di legale rappresentante o referente.

Art. 9 - Cancellazione dall'Albo

1. La Commissione per le attività culturali, d'ufficio o su istanza di terzi, può proporre la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
 - a. formale rinuncia;
 - b. mancato rispetto dei principi previsti dal presente Regolamento;
 - c. mancato rispetto delle finalità istitutive dell'Organizzazione o delle finalità previste nel presente Regolamento;
 - d. messa in atto di comportamenti lesivi dell'immagine dell'Università;
 - e. mancata rendicontazione o irregolarità nella gestione dei contributi assegnati;
 - f. irregolarità nella gestione degli spazi universitari;
 - g. altri gravi motivi.
2. La cancellazione di un'Organizzazione dall'Albo è disposta con Decreto Rettorale.



3. L'organizzazione studentesca nei cui confronti è emesso il provvedimento di cancellazione dall'Albo può presentare una nuova domanda di iscrizione dopo che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento medesimo.

Art. 10 - Rapporti fra Associazioni, Cooperative, Gruppi Studenteschi e Liste di Rappresentanza

1. Le Organizzazioni studentesche di cui al presente Regolamento operano, anche nelle loro interazioni, ispirandosi ai principi di indipendenza e di trasparenza ed evitando qualsiasi tipo di sovrapposizione o di riferimento reciproco.

2. Le Associazioni, le Cooperative e i Gruppi studenteschi non possono concorrere per l'elezione delle rappresentanze degli Studenti negli organi dell'Università. Ugualmente, una Lista di Rappresentanza non può costituirsi in Associazione, Cooperativa o Gruppo studentesco.

3. Gli studenti che ricoprono cariche sociali nelle Associazioni e nelle Cooperative e gli studenti che rappresentano i Gruppi studenteschi non possono candidarsi alle elezioni per gli Organi di governo dell'Ateneo come rappresentanti degli studenti.

4. Le organizzazioni studentesche di cui al presente Regolamento sono tenute a non richiamarsi vicendevolmente in alcun modo, né per quanto riguarda le denominazioni, né per quanto riguarda simboli, slogan o simili.

PARTE III "ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI"

Art. 11 - Modalità di richiesta di risorse finanziarie

1. Le Organizzazioni studentesche accreditate all'Albo possono presentare richiesta di risorse finanziarie tramite apposita procedura telematica predisposta dall'Amministrazione universitaria, la cui apertura viene comunicata sul Portale di Ateneo nel corso di ogni anno accademico.

2. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione per le Organizzazioni studentesche per poter concorrere al conferimento delle risorse finanziarie che l'Università destina al sostegno di attività culturali, sociali e sportive promosse dagli studenti. Le Liste di Rappresentanza studentesca hanno diritto a concorrere all'assegnazione delle risorse finanziarie.

3. Le richieste di contributi devono essere presentate secondo le modalità previste dal bando.

Esse devono indicare:

a. la denominazione dell'Organizzazione richiedente iscritta all'Albo e i relativi contatti;

b. i dati del legale rappresentante o del responsabile / referente dell'Organizzazione;

c. la descrizione organica e completa delle iniziative per cui si chiede il contributo, con particolare indicazione dei periodi di svolgimento e delle modalità di pubblicità che saranno utilizzate per promuovere la partecipazione degli studenti;

d. il contributo richiesto, espresso in euro;

e. il piano finanziario, suddiviso per singole voci e comprensivo di eventuali cofinanziamenti ricevuti;

f. la scansione dei preventivi indirizzati al rappresentante legale o responsabile / referente. Tali documenti devono indicare in modo preciso le varie voci e devono essere debitamente firmati su carta intestata del fornitore prescelto per la realizzazione delle iniziative;



g. i risultati ottenuti nella precedente assegnazione.

Art. 12 - Tipologia Spese Ammissibili

1. Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

a) spese per l'organizzazione di convegni, congressi, cineforum, conferenze, ciclo di incontri, seminari;

b) spese per spettacoli e mostre;

c) spese per viaggi culturali che rispettino le seguenti condizioni:

- non vi sia una sovrapposizione tra il viaggio organizzato dall'associazione e le attività istituzionali promosse dalle strutture universitarie;

- sia garantita la partecipazione di un congruo numero di studenti dell'Università degli Studi di Milano;

- sia garantita la rotazione degli studenti che partecipino a viaggi culturali effettuati con cadenza periodica;

d) spese per viaggi e pernottamenti di relatori fuori provincia;

e) spese per gettone presenza di relatori esterni. Potrà essere corrisposto un compenso lordo fino a un massimo di € 310,00, da graduare all'importanza del contributo prestato.

f) spese per servizi di grafica e stampa;

g) spese per servizi pubblicitari e di comunicazione;

h) spese per servizi di sviluppo e stampa fotografie, riprese fotografiche;

i) spese sostenute per la pubblicazione di giornali e di volumi collettanei;

l) spese per servizi informatici, in particolare gli oneri sostenuti per l'apertura e la gestione di una pagina web da parte di un'organizzazione.

2. Altre spese direttamente finalizzate alla realizzazione del progetto, ma non indicate al precedente comma, saranno valutate dalla Commissione, in funzione della coerenza con la descrizione del progetto.

3. Nel caso di valutazione negativa di una domanda di finanziamento, la Commissione esplicita nel verbale le ragioni poste alla base della medesima.

4. Le attività per cui si richiede il finanziamento non debbono avere natura liturgica, celebrativa o di propaganda elettorale.

Art. 13 - Valutazione delle richieste di contributi

1. La Commissione per le attività culturali valuta le richieste di contributi presentate e stabilisce l'importo da erogare.

L'importo massimo del contributo erogabile a ciascuna Organizzazione non può essere complessivamente superiore a euro 7.500,00 annui.

2. La Commissione valuta le singole domande sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità e unitarietà dei contenuti del progetto;



- b) omogeneità di trattamento per progetti di tipologia simile;
- c) insussistenza di sovrapposizione fra i progetti proposti e le attività istituzionali dell'Amministrazione centrale e delle strutture universitarie;
- d) qualità della produzione e capacità di spesa dimostrate dalle Organizzazioni studentesche sui finanziamenti degli anni accademici precedenti;
- e) contenimento delle spese di pubblicità e di organizzazione, nonché delle spese di viaggio e di soggiorno dei relatori e inammissibilità delle spese di ristorazione;
- f) viene prestata particolare attenzione alle iniziative che interessino il maggior numero di studenti, ancor più se appartenenti ad aree diverse, e, in particolare, ai progetti sottoscritti da più Organizzazioni studentesche;
- g) in caso di più proposte egualmente valide presentate da Organizzazioni studentesche diverse, i finanziamenti verranno equamente ripartiti tra le varie Organizzazioni studentesche in modo da permettere la più ampia partecipazione possibile;
- i) per quanto attiene alle nuove iniziative editoriali, è previsto il finanziamento di un primo numero, allo scopo di verificare l'interesse degli studenti nei confronti dell'opera;
- l) inammissibilità dei progetti editoriali che abbiano, in tutto o in parte, uno scopo commerciale.

3. Il verbale dei lavori della Commissione, debitamente sottoscritto, è pubblicato sul Portale di Ateneo.

Sul Portale di Ateneo è pubblicato l'elenco provvisorio delle Organizzazioni assegnatarie di contributi.

Art. 14 - Svolgimento delle attività

1. Tutte le iniziative e attività finanziate devono svolgersi ed essere completate entro la chiusura dell'anno accademico.
2. Le Organizzazioni studentesche anticipano le spese approvate dalla Commissione per lo svolgimento delle attività culturali.
3. Il legale rappresentante/ referente è responsabile nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione delle iniziative.
4. Le attività sociali dovranno essere svolte di norma nell'ambito universitario. Scelte differenti potranno essere finanziate solo ove adeguatamente motivate e se l'Ateneo non disporrà degli spazi necessari.
5. Tutti gli eventi previsti nel progetto dovranno essere ad accesso libero.
6. È fatto divieto alle liste di rappresentanza degli studenti di porre in essere iniziative finanziate con i fondi destinati alla realizzazione di attività culturali durante tutto il periodo di campagna elettorale relativo alle elezioni studentesche.

Art. 15 - Erogazione dei contributi

1. Una volta concluse le attività finanziate si procede alla compilazione della domanda di rimborso che dovrà essere presentata entro un mese dallo svolgimento dell'iniziativa.
2. I contributi sono liquidati, a titolo di rimborso e nei limiti del finanziamento approvato, previa presentazione di apposita richiesta, corredata dalla documentazione giustificativa delle spese.



2. A pena di inammissibilità, la richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro un mese dallo svolgimento dell'iniziativa dal legale rappresentante o dal responsabile / referente dell'Organizzazione.

3. Il rimborso potrà essere liquidato esclusivamente su un conto corrente intestato all'Organizzazione ovvero al suo rappresentante legale o referente.

4. I finanziamenti saranno autorizzati per tipologie di spesa e importi precisi, che non potranno essere in alcun modo derogati.

PARTE IV “USO DI SPAZI UNIVERSITARI”

Art. 16 - Soggetti destinatari e normativa applicabile

1. L'Università si adopera per l'individuazione di spazi per lo svolgimento di attività da parte delle Organizzazioni studentesche iscritte all'Albo, che potranno essere utilizzati in condivisione ovvero a rotazione, a seconda delle tipologie di attività da svolgersi.

2. L'utilizzo degli spazi deve essere finalizzato alle attività di cui all'art. 1.

3. Per quanto concerne l'utilizzo temporaneo degli spazi dell'Ateneo, si applica il Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell'Università degli Studi di Milano, approvato con D.R. n. 937 del 17.02.2020.

Art. 17 – Utilizzo degli spazi

1. Le Organizzazioni studentesche che utilizzano a qualunque titolo spazi universitari per lo svolgimento delle proprie attività, sono sempre tenute ad osservare le regole per la gestione degli stessi.

2. Le Organizzazioni studentesche sono, in ogni caso, tenute a:

- a) curare la gestione dei locali con diligenza;
- b) rispettare la capienza massima indicata per i locali e le disposizioni previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) non apportare alcuna modifica ai locali utilizzati;
- d) vigilare affinché i locali, gli arredi, le attrezzature e le suppellettili in essi allocati non vengano imbrattati, danneggiati, resi inservibili o utilizzati per fini diversi da quelli a cui sono destinati;
- e) non utilizzare/depositare all'interno dei locali attrezzature non a norma e che pregiudichino la sicurezza e l'igiene dei medesimi;
- f) svolgere, nei locali utilizzati, le proprie attività istituzionali, secondo forme e modalità compatibili con le attività istituzionali dell'Ateneo e che non danneggino l'immagine e il decoro dell'Ateneo;
- g) restituire i locali utilizzati, gli arredi, le attrezzature e le suppellettili in essi allocati, nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal loro normale uso;

3. La concessione per l'utilizzo temporaneo degli spazi universitari è subordinata al fatto che i richiedenti sottoscrivano l'adesione ai valori della Costituzione e dell'antifascismo e si dichiarino contro ogni forma di discriminazione, xenofobia e razzismo.



4. L'Ateneo si impegna a valutare, ove possibile e necessario per l'organizzazione di un evento promosso dalle organizzazioni studentesche, la concessione di spazi on line, tramite l'uso di apposite piattaforme telematiche e in osservanza di un codice di comportamento.

PARTE V “RAPPORTI CON L’ATENEO”

Art. 18 – Rapporti con l’Ateneo

1. Sono disciplinati dall’Ateneo i modi e i tempi della partecipazione delle Organizzazioni studentesche alla realizzazione di attività istituzionali a favore degli studenti.
2. L’Ateneo si impegna, attraverso il proprio Portale, a dare visibilità ai siti web delle Organizzazioni studentesche accreditate.
3. L’Ateneo si impegna altresì ad agevolare la diffusione presso gli appositi spazi delle diverse sedi universitarie del materiale informativo inerente alle attività e iniziative degli stessi, ad esclusione delle Liste di Rappresentanza.
4. Le Organizzazioni studentesche possono utilizzare canali propri, anche non istituzionali, per promuovere e dare visibilità alle proprie iniziative, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 5, co.1, lett. c), d) e) ed f) del presente Regolamento.

PARTE VI “NORME FINALI”

Art. 19 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento è approvato e modificato dal Senato accademico, previa acquisizione del parere della Conferenza degli studenti e delibera del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore. Esso entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Portale dell’Ateneo.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione allo Statuto e ai Regolamenti generali dell’Ateneo.